

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1046 del 02/03/2017
Oggetto	ART. 208, DLGS 152/2006-ECOTRASP SRL. Autorizzazione per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e stoccaggio fanghi industriali per uso agronomico in comune di Comacchio. Modifica dell'atto rilasciato dalla Provincia di Ferrara P.g. n. 83937 del 20.10.2011, successivamente modificato con atto n. 7604 del 30/12/2015.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1081 del 01/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno due MARZO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

PRATICA SINADOC 25713/2017

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. 13/2015. **ECOTRASP SRL**. Autorizzazione per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e stoccaggio fanghi industriali per uso agronomico in comune di Comacchio. Modifica dell'atto rilasciato dalla Provincia di Ferrara P.g. n. 83937 del 20.10.2011, successivamente modificato con atto n. 7604 del 30/12/2015.

## LA RESPONSABILE

**Vista** la nota del SUAP di Codigoro assunta al PGFE/2016/4119 del 28/4/2016, con la quale veniva trasmessa l'istanza presentata dalla ditta ECOTRASP SRL per l'attivazione della procedura di VIA volontaria ai sensi del al titolo III della LR 9/99 e smi e DLgs 152/06 e smi e contestuale modifica di Autorizzazione Unica ex art. 208 Dlgs 152/06 "*per progetto di ampliamento di impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi e fanghi biologici sito in località Mezzogoro di Codigoro, Loc. per Ariano n.89*"

**Visti** i seguenti atti rilasciati dalla Provincia di Ferrara:

- P.g. n. 63569 del 4/08/2011 , atto di iscrizione al registro provinciale delle imprese di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del DM 5/02/1998 e smi.;

- P.g. n. 83937 del 20/10/2011 relativo allo stoccaggio di fanghi agroalimentari in Comune di Codigoro;
- n. 7604 del 30/12/2015 di modifica dell'atto di cui sopra;
- P.g. n. 8681 del 2/08/2013 relativo all'autorizzazione dello scarico delle acque di prima pioggia;

**Richiamato** l'atto DET-AMB.-2016-1593 del 25/05/2016 di proroga della validità al 31.12.2016 dell'iscrizione al registro provinciale delle imprese di recupero rifiuti non pericolosi di cui all'atto della Provincia di Ferrara P.g. n. 63569 del 4/08/2011;

**Vista** la nota della Provincia di Ferrara PG n. 6990 del 27/01/2012 di accettazione delle garanzie finanziarie per l'attività di stoccaggio dei fanghi di depurazione autorizzata con atto rilasciato dalla Provincia di Ferrara P.g. n. 83937 del 20.10.2011;

**Vista** la nota PGFE/2016/3414 del 12/04/2016 con la quale si comunica che l'appendice alle garanzie finanziarie , già prestate ed accettate dalla Provincia di Ferrara con nota PG n. 6990 del 27/01/2012 richiamata sopra, deve essere prestata a favore di ARPAE;

**Vista** la Decisione della Commissione UE 2014/995 del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni “*Norme in materia ambientale*”;

**Visto** l'art. 3, c. 2bis della legge n. 1 del 2011 di conversione del d.l. n.196 del 2010 "*Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti*";

**Visto** il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 99 "*Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura*" (pubblicato in GU n.38 del 15-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 28 );

**Visto** il DECRETO INTERMINISTERIALE del 25 febbraio 2016 "*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonche' per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato*" (pubblicato in GU Serie Generale n.90 del 18-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 9);

**Vista** la DGR n. 2773 del 30/12/2004 primi indirizzi alle Province per la gestione ed autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazioni in agricoltura;

**Vista** la DGR n. 285 del 14/02/2005 di rettifica alla DGR n. 2773 del 30/12/2004;

**Vista** la DGR n. 1801 del 7/11/2005 integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi in agricoltura;

**Vista** la DGR n. 297 del 13/03/2009 Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

**Vista** la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*";

**Vista** la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);

**Vista** la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

**Viste** le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

**Preso atto che:**

- nell'area oggetto dell'intervento risulta presente un'attività di recupero di rifiuti NON pericolosi autorizzata in regime semplificato (art. 216 del Dlgs 152/2006 e DM 5/02/1998) ed un'attività di messa in riserva di fanghi industriali finalizzati all'utilizzo agronomico per una una quantità istantanea ed annuale pari a 5.000 tonnellate;

- Il progetto in esame prevede la modifica sostanziale dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Ferrara con atto P.G. n. 83937 del 20/10/2011, in particolare per i seguenti aspetti:

1. assoggettamento all’autorizzazione secondo l'art.208 D.Lgs 152/06 dell’intero piazzale di proprietà della ditta Ecotrasp srl

2. inserimento di nuovi codici CER in autorizzazione;

3. aumento delle quantità presenti in autorizzazione , ossia:

- *per lo stoccaggio dei fanghi passando da 5.000 tonnellate/istantanee ed annuali a 19.000 tonnellate/istantanee e 33.000 tonnellate/anno;*

- *per il recupero di rifiuti NON pericolosi da 1.207 tonnellate/istantanee e 3.500 tonnellate/anno a 4.025 tonnellate/istantanee e 23.120 tonnellate/anno;*

- il progetto in esame prevede:

- *la costruzione di n. 3 vasche per stoccaggio di fanghi agroalimentari con pareti in pannelli di calcestruzzo prefabbricati;*

- *la realizzazione di tettoia con struttura metallica di collegamento fra i capannoni esistenti;*

- *l'allargamento pavimentazione in calcestruzzo del piazzale esistente;*

- le modifiche autorizzate con il presente atto non comportano una variazione dello scarico delle acque di prima pioggia, **contrassegnato con la lettera "S1"** nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", la cui gestione è stata autorizzata con atto della Provincia di Ferrara n. 8681 del 2/08/2013;

- lo scarico delle acque di seconda pioggia, contrassegnato con la lettera “S2” nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A” non necessita di autorizzazione ai sensi del DLGS 152/2006 e smi
- la ditta nella documentazione integrativa trasmessa con nota PGFE/2017/13132 del 14/12/2016 chiede l'inserimento del digestato, di cui al CER 190606, tra le attività di recupero dei fanghi industriali;

**Dato atto che:**

- l’istruttoria per il rilascio della presente autorizzazione è avvenuta congiuntamente alla procedura di VIA, di cui alla parte II del DLgs 152/2006 e smi;
- la Conferenza di Servizi ha organizzato i propri lavori come di seguito specificato:
  - si è insediata il 2/09/2016;
  - ha svolto una riunione con finalità istruttoria il 16/02/2017;
  - ha svolto la seduta conclusiva il 1/03/2017;
- ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 l’approvazione del progetto in Conferenza dei Servizi sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni delle autorità competenti;
- il presente atto debba ricomprendere:
  - il permesso a costruire del Comune di Codigoro, allegato al presente atto quale parte integrante sotto la voce all’allegato “C”;
  - l’autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia nel fosso interpodereale, di cui alla Parte III del DLgs 152/2006;

**Preso altresì atto che** nella seduta del 16 febbraio 2017 la ditta chiede:

- di essere autorizzata al deposito preliminare del percolato proveniente dallo stoccaggio dei fanghi raccolti nelle vasche a tenuta di cui al CER 161002 per un quantitativo istantaneo ed annuale di 200 tonnellate;
- che le nuove vasche di stoccaggio dei fanghi non siano coperte, al riguardo ha provveduto a trasmettere un piano di gestione dei fanghi con nota assunta al PGFE/2017/2060 del 24/02/2017;

**Ritenuto:**

- di dovere autorizzare la ditta alle modifiche di cui all'atto della Provincia di Ferrara P.g. n. 83937 del 20.10.2011, successivamente modificato con atto n. 7604 del 30/12/2015, richiamati sopra;
- con il presente atto di revocare l'atto della Provincia di Ferrara P.g. n. 8681 del 2/08/2013 relativo all'autorizzazione dello scarico delle acque di prima pioggia nel fosso interpodereale;
- per una migliore comprensione del presente atto, di dover sostituire integralmente gli atti sopra richiamati con il presente atto;

**Dato atto che** in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale

dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

**Preso atto che**, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

## **A U T O R I Z Z A**

la Società **ECOTRASP SRL**, nella persona del legale rappresentante protempore Guido Grigatti, CF 01562700383, con sede legale ed impianto in comune di Codigoro, via Ariano n. 89, località Randola, per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti NON PERICOLOSI e messa in riserva e condizionamento dei fanghi industriali.

### **1. GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**

*L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del DM 5/02/1998 e smi ed alle seguenti prescrizioni:*

- 1.1 l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e recupero R12-R3-R5 di rifiuti NON PERICOLOSI dovrà essere svolta nell'area indicata come STATO DI PROGETTO nella planimetria unita al presente atto, quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.2 l'intera area dove vengono svolte le attività di gestione dei rifiuti autorizzata con il presente atto deve essere mantenuta recintata, dotata di cortina verde e l'accesso controllato;
- 1.3 i rifiuti NON PERICOLOSI per i quali sono ammesse operazioni di messa in riserva R13 e cernita R12 di cui all'allegato C del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sono i seguenti:
  - 020104 *rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)*
  - 100210 *scaglie di laminazione*
  - 110501 *zinco solido*
  - 120101 *limatura e trucioli di materiali ferrosi*
  - 120102 *polveri e particolato di materiali ferrosi*
  - 120103 *limatura e trucioli di materiali non ferrosi*
  - 120104 *polveri e particolato di materiali non ferrosi*
  - 150102 *imballaggi in plastica*
  - 150103 *imballaggi in legno*
  - 150104 *imballaggi metallici*
  - 150106 *imballaggi in materiali misti*
  - 160117 *metalli ferrosi*
  - 160118 *metalli non ferrosi*
  - 160122 *componenti non specificati altrimenti*

160216 *componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*

170201 *legno*

170203 *plastica*

170401 *rame, bronzo, ottone*

170402 *alluminio*

170403 *piombo*

170404 *zinco*

170405 *ferro e acciaio*

170406 *stagno*

170407 *metalli misti*

170411 *cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*

190102 *materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti*

190118 *rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117*

191002 *rifiuti di metalli non ferrosi*

191202 *metalli ferrosi*

191203 *metalli non ferrosi*

191204 *plastica e gomma*

191207 *legno diverso da quello di cui alla voce 191206*

200138 *legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*

200139 *plastica*

200140 *metallo*

1.4 il quantitativo massimo istantaneo ed annuale dei rifiuti sottoposti alle operazioni indicate al punto 1.3 precedente, non potrà superare rispettivamente le **1.625 tonnellate e 9.120 tonnellate/anno**;

1.5 i **rifiuti di costruzione e demolizione** per i quali sono ammesse le operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) , di cui all'allegato C del Dlgs 152/2006 e s.m.i., sono i seguenti:

*101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310*

*170101 cemento*

*170102 mattoni*

*170103 mattonelle e ceramiche*

*170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*

*170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*

*170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903*

1.6 il quantitativo massimo istantaneo ed annuale dei rifiuti sottoposti alle operazioni di cui al punto 1.5 precedente, non potrà superare rispettivamente le **1.000 tonnellate e 2.000 tonnellate/anno** ;

1.7 i **rifiuti legnosi** per i quali sono ammesse le operazioni di messa in riserva (R13), cernita (R12) e recupero (R3) , di cui all'allegato C del Dlgs 152/2006 e s.m.i., sono i seguenti:

030101 *scarti di corteccia e sughero*

030105 *segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104*

200201 *rifiuti biodegradabili*

- 1.6 il quantitativo massimo istantaneo ed annuale dei rifiuti sottoposti alle operazioni di cui al punto 1.4 precedente non potrà superare rispettivamente le **1.400 tonnellate e 12.000 tonnellate/anno**;
- 1.7 **la ditta dovrà dotarsi di una procedura documentale di accettazione dei rifiuti in ingresso, in conformità alla decisione UE del 18.12.2014 n. 955 relativa all'elenco dei rifiuti e dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo**;
- 1.8 i rifiuti dovranno essere tenuti nettamente e distintamente separati dalle materie prime secondarie;
- 1.9 i rifiuti polverulenti dovranno essere stoccati in cassoni chiusi, al fine di evitare la dispersione eolica;
- 1.10 l'utilizzo dei materiali da costruzione e demolizione, di cui al punto 1.5 precedente, per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal-quale secondo il metodo in allegato 3 del DM 5/02/1998 e smi;
- 1.11 le materie prime secondarie per l'edilizia dovranno avere le caratteristiche conformi all'allegato C della circolare ministeriale dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
- 1.12 i rifiuti legnosi di cui ai codici CER 200201 (sfalci e potature), CER 030101 (scarti di corteccia e sughero vergine) e CER 030105 (segatura, trucioli, residui di tagli e legno vergine) sottoposti alle operazioni di recupero (R12 o R3), di cui al punto 1.7 preceden-

te, cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del Dlgs n. 152/2006 se rispettano i requisiti rispettivamente dell'All. X, sezione IV, parte V del Dlgs 152/2006 e smi relativamente ai combustibili vegetali o del punto 9.2.4 dell'all.1, sub-allegato 1 del DM 5.02.1998 e smi relativamente alle materie prime seconde (ossia "legno variamente cippato, granulati e cascami di sughero, tondelli in conformità alle specifiche fissate dalla CCIAA di Milano e Bolzano");

- 1.13 la Società dovrà adottare azioni volte alla verifica del rispetto dei requisiti di cui all'art. 184 ter) del Dlgs n. 152/2006 e smi relativa alla "cessazione qualifica dei rifiuti";
- 1.14 I materiali derivanti dalle operazioni di recupero autorizzate dal presente atto ai punti 1.5 e 1.7 precedenti dovranno essere accompagnati da documento di trasporto (DDT);
- 1.15 Qualora le condizioni stabilite per la produzione di combustibili vegetali, dei materiali per l'edilizia o MPS di cui ai punti 1.10, 1.11 e 1.12 precedenti non dovessero essere rispettate, tali materiali dovranno essere conferiti accompagnati dal formulario di identificazione (FIR) previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

## **2. ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA (R13), MISCELAZIONE E/O STABILIZZAZIONE CON CALCE (R12) DEI FANGHI INDUSTRIALI AI FINI DELL'UTILIZZO IN AGRICOLTURA:**

*L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della DGR 2773/2004 E SMI ed alle seguenti prescrizioni:*

2.1 i rifiuti per i quali sono ammesse operazioni di messa in riserva (R13) , miscelazione e/o stabilizzazione con calce (R12), di cui all'allegato C del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sono i

seguenti:

**020204** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti provenienti dalle attività di preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

**020305** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti provenienti dalle attività di preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

**020403** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti provenienti dalle attività dalla raffinazione dello zucchero

**020502** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti provenienti dalle attività dell'industria lattiero-casearia

**020603** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti provenienti dalle attività dell'industria dolciaria e della panificazione

**020705** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti provenienti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

**030311** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310\*, derivanti dalle attività della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

**190606** digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

2.2 Il **quantitativo massimo istantaneo ed annuale** dei rifiuti di cui al punto 2.1 precedente non dovrà superare rispettivamente 19.000 tonnellate/istantanee e 33.000 tonnellate/anno, di cui:

edificio C esistente pari a 4.000 tonnellate istantanee ed annuali;

edificio D esistente pari a 500 tonnellate istantanee ed annuali;

edificio E esistente pari a 500 tonnellate istantanee ed annuali;

nuova vasca indicata con la lettera "P" pari a 7.000 tonnellate istantanee e 21.000 tonnellate/anno;

nuova vasca indicata con la lettera "Q" pari 7.000 tonnellate istantanee ed annuali;

2.3 lo stoccaggio dei fanghi agroalimentari ed industriali dovrà avvenire nei fabbricati indicati nella planimetria unita al presente atto, quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

2.4 La gestione dei fanghi dovrà avvenire con le modalità stabilite nella deliberazione di G.R. n. 2773/2004 e smi richiamata in premessa;

2.5 **il periodo massimo di permanenza dei fanghi non potrà superare un anno**, ad esclusione dei fanghi del comparto agroalimentare il cui periodo di permanenza non dovrà superare i **18 mesi**;

2.6 **la ditta dovrà dotarsi di una procedura documentale di accettazione dei rifiuti in ingresso relativi al CER 030311 per la verifica delle caratteristiche dei fanghi, in conformità alla decisione UE del 18.12.2014 n. 955 relativa all'elenco dei rifiuti e alla deliberazione di G.R. n. 2773/2004 relativa al loro utilizzo agronomico; la documentazione dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;**

2.7 la ditta dovrà dotarsi di un piano di campionamento dei fanghi in conformità alla deliberazione di G.R. n. 2773/2004 e smi finalizzata al loro utilizzo agronomico, da tenere a disposizione degli organi di controllo;

2.8 l'utilizzo agronomico dei fanghi dovrà essere autorizzato ai sensi del Dlgs 99/92; copia delle autorizzazioni rilasciate al soggetto utilizzatore dei fanghi ai sensi del D.P.R. 59/2013 dovranno essere conservate presso l'impianto e tenute a disposizione degli organi di controllo;

2.9 La Società dovrà accertare che i fanghi industriali siano stati sottoposti a caratterizzazione preventiva da parte del produttore con le modalità indicate dal protocollo di cui all'allegato 4 della DGR 285/2005;

**2.10 ai fini dell'uso agronomico delle matrici di cui al punto 2.1 la Società dovrà accertare che il digestato di cui al CER 190606 sia prodotto da impianti aziendali ed interaziendali alimentati con prodotti elencati all'art. 22 del decreto interministeriale del 25.02.2016;**

2.11 Fatto salvo quanto stabilito dal Dlgs 99/92 e DGR 2773/2004 e s.m.i., potranno essere sottoposte all'uso agronomico le matrici, costituite dai fanghi industriali e/o digestato miscelati tra loro di cui al punto 2.1 precedente, purché rispettino i requisiti stabiliti ai punti 2.9 e 2.10 del presente atto;

2.12 Le suddette matrici potranno essere sottoposte ad accertamento analitico secondo il protocollo previsto all'allegato 4 della D.G.R. n. 2773/2004 e s.m.i.;

2.13 ai fini dell'uso agronomico dei fanghi potrà essere utilizzato come codice CER in uscita quello prevalente tra i fanghi conferiti all'impianto desumibili dal registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

2.14 i **rifiuti NON pericolosi** per i quali sono ammesse le operazioni di **deposito preliminare D15** di cui all'allegato B del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sono i seguenti:

CER 161002 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161001;

2.15 il **quantitativo massimo istantaneo ed annuale** dei rifiuti sottoposti alle operazioni di cui al punto 2.14 precedente, non potrà superare le **200 tonnellate**;

2.16 la ditta dovrà eseguire con cadenza semestrale (estate e inverno) un monitoraggio delle immissioni odorigene secondo le norme UNI 13725, i cui risultati dovranno essere inviati a Comune e ARPAE, per almeno 2 anni consecutivi dalla messa in esercizio dell'attività autorizzata con il presente atto.

### 3. SCARICO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA NEL FOSSO INTERPODERALE

*L'autorizzazione è disciplinata dalle norme di cui alla parte III del D.lgs 152-2006 e smi, dalle disposizioni di cui alle deliberazioni di G.R. n. 1053 del 9.06.2003 , G.R. n. 286 del 14.02.2005 e G.R. n. 1860 del 18.12.200 e dalle seguenti prescrizioni:*

3.1. Lo scarico autorizzato è quello contrassegnato con le lettera “**S1**”, indicata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A”;

3.2 I sistemi di depurazione delle acque di prima pioggia devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato “B”;

3.3 per lo **scarico S1** devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla tabella 3 colonna acque superficiali, allegato 5 della parte terza del D.Lgs. n.152/06, compresa l'escherichia coli (limite 5000 UFC), nel pozzetto di ispezione e campionamento indicato nella planimetria di cui al precedente punto 3.1;

3.4 lo **scarico S2** relativo alle acque di seconda pioggia dovrà essere campionabile e oggetto di manutenzione periodica da parte del gestore;

3.5 su entrambi gli **scarichi S1 e S2**, il gestore dovrà eseguire **un autocontrollo quadrimestrale** con la verifica di tutti i parametri di Tab 3 allegato V° parte terza del Dlgs 152/06 (escluso pesticidi) firmato da Tecnico Abilitato, per almeno 2 anni consecutivi dalla messa in esercizio della configurazione di progetto approvata; gli esiti di detto monitoraggio in regime di autocontrollo dovranno essere trasmessi ad ARPAE.

3.6 lo **scarico delle seconde piogge, contrassegnato con la lettera S2** nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", dovrà essere campionabile;

3.7 I pozzetti di campionamento per lo scarico S1 e per lo scarico S2 dovranno essere muniti di coperchio a perfetta tenuta e dimensioni tali da permettere il campionamento in sicurezza, con un unico ingresso ed un'unica uscita e una differenza di quota fra i due condotti tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. Inoltre non dovranno esserci confluenze di scarichi a valle dello stesso prima del recapito nel corpo recettore;

3.8 I punti di prelievo dovranno essere posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del DLgs 81/08 e s.m.i; inoltre la Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;

3.9 I pozzetti di campionamento, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo ecc, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui e la loro depurazione;

3.10 Dovranno essere assolutamente evitate diluizioni dello scarico autorizzato con acque appositamente convogliate, nonché dovute a perdite da altre reti o condotti. In caso di più scarichi provenienti dalla stessa azienda, le reti scolanti collegate dovranno essere mantenute separate, in particolar modo le acque nere e le acque bianche;

3.11 deve essere garantito un regolare deflusso delle acque di prima pioggia del punto di scarico al canale consorziale;

3.12 E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza degli scarichi si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;

3.13 La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;

3.14 Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;

3.15 E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;

3.16 E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dagli scarichi.

**4. Dovranno essere contenute le EMISSIONI DIFFUSE alle seguenti prescrizioni:**

- La ditta dovrà provvedere alla bagnatura del materiale da costruzione e demolizione e legnoso;
- l'impianto di cippatura ed il frantumatore dovranno essere dotati di ugelli per la bagnatura dei materiali durante il trattamento;
- Gli irrigatori a spruzzo e/o le postazioni di bagnatura manuale dovranno coprire l'intera area di lavoro, con particolare riferimento al percorso automezzi su aree non asfaltate, cumuli e piazzali;
- Tali dispositivi dovranno essere azionati per un tempo adeguato alla bagnatura:
  - a) almeno 3 volte al giorno durante le attività lavorative in essere;
  - b) sempre in presenza di condizioni metereologiche sfavorevoli (caldo, secco e ventoso). In presenza di giornate particolarmente ventose, con velocità media del vento a 6 metri/secondo (vento intenso) dovrà essere sospesa l'attività lavorativa. Inoltre, dovrà essere effettuata la pulizia con getto d'acqua delle ruote degli autocarri in uscita dal piazzale della ditta;

- Nel caso in cui, in condizione di regime dell'impianto, dovessero verificarsi emissioni di polveri al di fuori del sito in oggetto di intervento dovranno essere messi in atto tutti gli ulteriori accorgimenti e dispositivi necessari per evitare tale diffusione;
- In tutte le fasi in cui si ha produzione, trasporto, carico e scarico e stoccaggio di prodotti polverulenti si dovranno attuare tutti gli accorgimenti e le cautele possibili al fine di limitarne la dispersione.

## **5. RUMORE**

- 5.1. In fase di esercizio nella configurazione di progetto autorizzata, il gestore dovrà eseguire delle rilevazioni strumentali secondo le modalità stabilite dal D.M.16/03/1998 e relazionarle ai sensi dell'allegato D del D.M.16/03/1998, riguardanti:
  - *livelli di immissione nel periodo diurno;*
  - *livelli di immissione differenziale nel periodo di riferimento diurno presso i ricettori;*
- 5.2. La relazione tecnica di cui al punto precedente dovrà essere redatta in conformità alla D.G.R. 14/04/2004 n. 673, e inviata ad Arpae e Comune di Codigoro entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, per le valutazioni di competenza.
- 5.3. Qualora le misurazioni della rumorosità evidenziassero il non rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997, contestualmente si dovrà fornire il progetto di un ulteriore intervento di bonifica acustica con descritti i sistemi di mitigazione da adottare al fine del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

## **ALTRE CONDIZIONI**

- 6. la Società dovrà realizzare una cortina verde avente funzione principale di barriera per il contenimento delle polveri e, secondariamente, quale opera di mitigazione visiva. Dovrà essere realizzata su tutti i tre lati dell'area (nord-ovest e sud) con la piantumazione di Laurus Nobilis (distanza massima tra le piante pari a 1 metro) o altra essenza equivalente da concordare con il Comune di Codigoro;**
7. la Società dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi;
8. l'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, pericoli e danni per l'ambiente e per il personale addetto;
9. devono essere mantenuti efficienti idonei sistemi antincendio;
10. per il deposito temporaneo dei rifiuti eventualmente derivanti dall'attività, dovranno essere rispettate le norme di cui all'art. 183, lett. bb) del D.Lgs 152/06 e smi;
11. la Società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
12. copia dei formulari di identificazione dei rifiuti, redatti ai sensi dell'art. 193 del DLgs 152/2006 e smi, dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato presso la Società, ovvero presso le organizzazioni di categoria (ove previsto dal D.Lgs. 152/2006) per 5 anni;

### Condizioni generali

13. **Da parte del Legale Rappresentante della Società dovrà essere preventivamente inoltrata alla ARPAE SAC Ferrara formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa;**
14. **L'autorizzazione avrà validità fino al 30.09.2021 .**

**La ditta dovrà entro 90 giorni dal rilascio del presente atto prestare a favore di ARPAE-DIREZIONE GENERALE V.LE PO 5, BOLOGNA P.IVA 04290860370 un'appendice alle garanzie finanziarie già prestate ed adeguando l'importo ad un totale di euro € 905.440,00 (novecentocinquemilaquattrocentoquaranta/00), così calcolato:**

23.120 tonnellate / anno (capacità annuale di recupero rifiuti non pericolosi – operazioni R12-R3-R5) X 12 €/tonn + 200 tonnellate (capacità istantanea del deposito preliminare) X 140 €/tonn + 19.000 tonnellate (capacità istantanea dei fanghi industriali) X 40 €/tonn (ammontare delle garanzie di cui alla deliberazione di G.R. n. 1801 del 2005) – € 160.000 (importo delle garanzie già prestate ed accettate dalla Provincia di Ferrara).

Ai sensi dell'art. 3, comma 2bis della legge n. 1 del 2011 di conversione del d-l n.196 del 2010 "*Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti*", l'importo della garanzia

finanziaria così calcolato è ridotto rispettivamente del 40% per imprese che aderiscono all'ISO 14001 e del 50% per le imprese registrate EMAS.

In tal caso la Società dovrà allegare all'appendice copia dell'attestato di cui sopra o autodichiarazione che ne è in possesso.

Per il rinnovo delle attività autorizzate con il presente atto, dovrà essere presentata specifica domanda almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del regolamento CE 761/2001 (EMAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000 n. 1980, o che sono certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

**Al presente atto viene allegato, quale parte integrante sotto la voce allegato "C", il permesso a costruire n. 13/2016 del Comune di Codigoro.**

**Con il presente atto si revoca l'atto della Provincia di Ferrara P.g. n. 8681 del 2/08/2013 relativo all'autorizzazione dello scarico delle acque di prima pioggia nel fosso interpodereale, richiamato in premessa.**

Il presente atto va unito alle precedenti autorizzazioni richiamate in premessa.

Il presente atto, firmato digitalmente, allegato al provvedimento regionale conclusivo della procedura di VIA, verrà trasmesso al SUAP del Comune di Codigoro per l'invio in copia conforme all'originale, in bollo, alla Società.

Copia dell'atto dovrà essere trasmesso successivamente al Comune di Codigoro, all'AUSL di Ferrara, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara ed ARPAE Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

**La Responsabile della Struttura**  
**Ing. Paola Magri**  
*firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**